



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2478/2025

OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DI IRETI S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA AD IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. 1410/2018 E SS.MM.II., AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013, PER L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO IN VIA FILTRI 25 NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2702_2025.docx

Hash:

21F031107AE95A1ACBEC48296E8D33CF7B9DE6289A38B5D101FA80B5A2EE2EF404A8BC02214688A03C1100DBA0D4DB01F72BBCC9B0D6442C92D17071DA337019

Nome file allegato: SU_DET_DETE_353_2020.pdf

Hash:

EC0F3A59427D83212AA0114A5BBE087329EAF2CC3220CCF261D22E5966F167E758DD6B42195C83B830E1BCA73F93B9CF8A5E6666D304751583A3597349038A76

Nome file allegato: SU_DET_DETE_1410_2018.pdf

Hash:

D6F12F0D0ED675ACA53C70D56499A18E713E863A1F38D3105B9E57A62C4BCD5F39605B6AD3A124B2C962E8AF4B3E54BFFD0CB01FC9B235B9B3978CEA9A36C536

Nome file allegato: SU_27325_2020_Modifica AUA_PD 353 del 13.02.2020.pdf

Hash:

8142DA53B7AFDCAA62B3CDDFF329ADD29D5562FD2E7E434280C1A450EA89F3BB396BCE2D2FBB1A2BB4123D61C97992DE3D6871732DB7FAB8475597D791721496

Nome file allegato: DET_DETE_353_2020.pdf.p7m

Hash:

FCD86F92319EE185C4FCBB005283ADD0F36DA9A60FE58673DCAE1AB1391D825D9C31ACB7C378C9D4A4DDCE7BB35447DB81A32BED5443935593C6A15DD2319121

Nome file allegato: DET_DETE_1410_2018.pdf.p7m

Hash:

532BEA7974D68A7D6BBE7B1425DF5315F29808D8509E9A8C10BC8562FC7A3FB4C602806F2DD2C26396A8D70BD0F8CA528CDF2A2BB8D8F48034577F0A19284B87

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)**

con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2478/2025

Oggetto: VOLTURA A FAVORE DI IRETI S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA AD IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. 1410/2018 E SS.MM.II., AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013, PER L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO IN VIA FILTRI 25 NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

In data 12/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visti in particolare



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

relativamente al comparto scarichi idrici in corpo idrico superficiale

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in particolare la Sezione II della Parte III “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

la L.R. 24 febbraio 2014 n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” che affida la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

Premesso che

con A.D. n. 1410 del 13/07/2018 è stata rilasciata a IREN Acqua S.p.A. l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto di potabilizzazione sito in Via Filtri 25 nel Comune di Genova per il comparto scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

il suddetto atto è stato modificato con A.D. n. 353 del 13/02/2020 per adeguare la parte dispositiva a seguito dell’abrogazione delle sanzioni di cui all’art. 42 della L. R. 16 agosto 1995, n. 43, disposte dall’art. 27 della L.R. n. 12/2017;

con nota prot. n. RT007108-P del 27/06/2025, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38543 in pari data, IRETI S.p.A. ha comunicato l’intervenuta stipula della operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501 e ss. del Codice Civile, di IREN Acqua S.p.A. in IRETI S.p.A. in data 16 giugno 2025 con atto a ministero Notaio Avvocato Piero Biglia di Saronno n. 59890 di Repertorio e n. 42637 di Raccolta

l’efficacia dell’atto di fusione è prevista dal 1° luglio 2025, con conseguente subentro in pari data di IRETI S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato nei territori serviti da IREN Acqua S.p.A.;

con la fusione societaria IRETI S.p.A. subentrerà in tutte le autorizzazioni, permessi, convenzioni, atti e provvedimenti necessari alla gestione e all’esercizio delle opere e degli impianti;

Vista

la nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 45006 del 25/07/2025 con la quale IRETI S.p.A. ha presentato istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 1410 del 13/07/2018 a seguito del subentro nella gestione delle attività in capo a IREN Acqua S.p.A.;

la documentazione allegata all’istanza che risulta costituita da:

- modulo di richiesta di voltura sottoscritto dal legale rappresentante della Società subentrante completo di documento di identità;
- atto di fusione per incorporazione (Rep. n. 59890-Raccolta n. 42637) stipulato in Genova il 16.06.2025 con efficacia dal 01.07.2025;
- autocertificazione di esenzione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 159/2011 firmato dall’amministratore delegato della Società subentrante completo di documento di identità;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- pagamento oneri istruttori effettuato il 16/07/2025;
- n. 2 marche da bollo;

Vista la nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 45715 del 29/07/2025 con la quale è stato comunicato l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge;
- il domicilio digitale di Città Metropolitana di Genova;
- l'informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazioni in materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Dato atto che in data 16/07/2025 IRETI S.p.A. ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori, introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Considerato che IRETI S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico";

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 54116 del 10/09/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Carla Chiarini, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, che sussistano i presupposti per procedere con la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1410 del 13/07/2018, successivamente modificata con P.D. n. 353 del 13/02/2020, per l'impianto di potabilizzazione sito in Via Filtri 25 nel Comune di Genova, relativa al comparto scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, a favore di IRETI S.p.A. con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54, C.F. 01791490343, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A) di trasferire a favore di IRETI S.p.A. la titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1410 del 13/07/2018, successivamente modificata con P.D. n. 353 del 13/02/2020, per l'impianto di potabilizzazione sito in Via Filtri 25 nel Comune di Genova relativa al comparto scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
- B) di fare salve, e pertanto siano rispettate, tutte le prescrizioni già contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla lettera A) e successiva modifica, allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale, e che con il presente atto vengono poste a carico di IRETI S.p.A.;
- C) di introitare la somma di € 50,00 complessivi versati da IRETI S.p.A. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

INVIA

copia del presente atto a:

- IRETI S.p.A.;
- Comune di Genova – Direzione Ambiente;
- A.R.P.A.L. – Dip.to Prov.le di Genova;
- Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero e Acque.

Il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1410 del 13/07/2018, pari a quindici (15) anni, rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Metropolitana di Genova; il rinnovo dovrà essere richiesto sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 49 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del 25/07/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1410/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR N.59/2013 DITTA IREN ENERGIA SPA INSEDIAMENTO COMUNE DI GENOVA - VIA FILTRI 25, TITOLI ABILITATIVI: -"AUTORIZZAZIONE SCARICO CAPO II TITOLO IV SEZIONE II PARTE TERZA D.LGS. N.152/06 SS.MM.II." - COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMA 4 O COMMA 6 LEGGE N. 447/1995".

In data 13/07/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visto il bilancio di previsione triennale 2018-2020, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 10 del 07 marzo 2018;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova in data 22.03.2018 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 22.03.2018 con prot. n. 15908 presentata dalla ditta IREN Acqua S.p.A.(Sede Legale Genova - Via S.S. Giacomo e Filippo 7 – P.IVA 01965360991) con insediamento produttivo sito in Comune di Genova – Via Filtri 25;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2255 del 26.05.2014, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con il quale veniva autorizzato lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in Comune di Genova Via Filtri 25, in allora di titolarità della ditta Mediterranea delle Acque S.p.A.;

Visti: Considerato il parere igienico sanitario della A.S.L. 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 92696 del 10.07.2018, assunto al protocollo generale della Provincia di Genova n.37321 del 10.07.2018, con il quale si esprime parere igienico sanitario favorevole ai sensi dell'art. 8 della l.r. 16 agosto 1995 n.43, all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta IREN Acqua S.p.A.;

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Vista, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico" (comma 4). "La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve

essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta" (comma 6);

Visto il provvedimento del Comune di Genova prot. N. PG/2018/182831/SF del 28.05.2018, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.29017 del 29.05.2018, nel quale si rileva che, sulla base della documentazione pervenuta, nel rispetto delle valutazioni in essa contenute **Nulla Osta Acustico** in forma di Dichiarazione sostitutiva – acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. PG_2018_0101801 e successiva spontanea integrazione PG_2018_0175765, come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge n.447/1995 così come modificato dal D.Lgs. n.42/2017, in merito all'esercizio dell'attività nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate.

Visto l'attestato di versamento effettuato dalla ditta IREN Acqua S.p.A. in data 22.03.2018 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180.00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	0	3001626	€ 180,00	243/2018

Visto il D. Lgs. n. 152/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare l'art. 83 che esclude dalla necessità di richiesta i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e controllo sono sottoposti alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del d. Lgs. n. 159/2011.

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'impianto industriale ubicato in Via Filtri 25 nel Comune di Genova provvede alla potabilizzazione delle acque provenienti dal Bacino del Brugno e dal Torrente Bisagno.

La quantità di acqua prelevata nell'anno solare è variabile da un minimo di 87.454 m³/g ad un massimo di 153.093 m³/g e variabile da un minimo di 31.920.000 m³/anno ad un massimo di 55.878.000 m³/anno. La misurazione della portata delle acque prelevate viene effettuata mediante l'impiego di un misuratore di portata.

Il complesso è suddiviso in due impianti e precisamente:

- L'impianto **Panelli** che provvede alla potabilizzazione dell'acqua proveniente dal Bacino del Brugno ed all'immissione nella omonima rete di distribuzione.
- L'impianto **Sata** con il quale viene potabilizzata l'acqua attinta dal Torrente Bisagno ed immessa nella rete del civico.

L'impianto è predisposto in modo che si possa effettuare l'integrazione di acqua dal Brugno al Civico e viceversa. Tale integrazione può essere effettuata sia con acqua greggia, che verrà successivamente potabilizzata dall'impianto di filtrazione, sia con acqua già potabilizzata.

L'impianto Panelli ha una portata compresa tra 0 e 1800 lt/s, mentre l'impianto Sata ha una portata che può variare da 0 a 400 lt/s.

Il trattamento di potabilizzazione si suddivide in varie fasi e precisamente:

Impianto Panelli

- perclorazione con biossido di cloro;
decantazione mediante aggiunta di policloruro di alluminio;
filtrazione mediante 12 filtri rapidi a sabbia;
post-clorazione con biossido di cloro;
rigenerazione dei filtri a sabbia in controcorrente con acqua ed aria.

Impianto Sata

- perclorazione con biossido di cloro;
decantazione mediante aggiunte di policloruro di alluminio;
filtrazione mediante 4 filtri rapidi a sabbia;
post-clorazione con biossido di cloro
rigenerazione dei filtri a sabbia in controcorrente con acqua.

Il lavaggio dei filtri a sabbia viene effettuato con una frequenza che è strettamente legata alla qualità dell'acqua prelevata; qualità che varia in relazione a particolari eventi atmosferici, disservizi, rotture, scavi, frane, ecc.

La quantità di acqua impiegata per le operazioni di rigenerazione filtri a sabbia nell'anno 2016 ammonta a:

1. Impianto Panelli circa 212.000 m³.
2. Impianto Sata circa 108.000 m³.

Tutti i lavaggi vengono effettuati utilizzando acqua pulita prelevata direttamente dalle vasche successive alla fase di filtrazione.

L'acqua impiegata per la rigenerazione dei filtri a sabbia viene inviata in una vasca di decantazione della capacità di 3500 m³. ubicata nella parte inferiore dell'edificio che ospita l'impianto di trattamento del Bacino del Brugneto.

Dalla vasca di decantazione sopra citata le acque surnatanti chiarificate (tempo di decantazione circa 8 ore) vengono scaricate per sfioramento nel Torrente Bisagno, mentre i fanghi depositati sul fondo vengono pompati ai letti di essiccamento.

I letti di essiccamento hanno una superficie di 200 m²., suddivisa in due unità e delimitata da un cordolo in calcestruzzo di altezza pari a 50 cm.. Sul fronte di ogni sezione (n°2) sono stati realizzati dei passaggi per i mezzi meccanici mediante delle serrande di metallo a tenuta.

Il processo di decantazione viene facilitato mediante l'aggiunta di polielettrolita.

Successivamente i fanghi, contenenti ancora una elevata percentuale di acqua, vengono prelevati mediante auto spurgo ed avviati allo smaltimento presso impianti autorizzati. L'acqua recuperata viene convogliata nella vasca di decantazione.

Il ciclo di potabilizzazione sopra descritto, in regime di normale funzionamento, prevede lo scarico nel torrente Bisagno delle acque di controlavaggio dei filtri a sabbia trattate. Tali acque di scarico potrebbero tuttavia essere riciclate in testa agli impianti di potabilizzazione, in caso di particolari periodi di siccità o in caso di incidenti e anomalie di servizio.

Sulla tubazione di scarico delle acque di lavaggio trattate non è presente alcun tipo di strumentazione per la misurazione della portata, tuttavia la quantità di acqua scaricata può essere desunta con sufficiente precisione dalla contabilizzazione della quantità di acqua che viene impiegata per i lavaggi dei filtri a sabbia nel corso del ciclo lavorativo.

Il quantitativo dell'acqua utilizzata viene infatti misurato, per l'impianto Panelli, da un apposito contatore e per l'impianto Sata, dal volume delle vasche contenenti le acque impiegate per i lavaggi.

I rispettivi quantitativi di acque utilizzate vengono puntualmente registrati sui registri di servizio impianti. Dall'esame del registro in parola si rileva che nella settimana dal 07.05.2018

al 13.05.2018 sono state scaricate 8600 m³ di acque reflue trattate.

Lo scarico risulta munito di idoneo pozzetto per i campionamenti fiscali che consente il prelievo delle acque trattate anche in caso di scarico non attivo.

Le acque trattate vengono convogliate nel Torrente Bisagno mediante scarico con tubazione DN 250.

All'impianto di trattamento sopra descritto vengono inviate anche altre tipologie di acque e precisamente:

- acque di lavaggio dei reparti contenenti i reagenti impiegati nel processo di potabilizzazione, sversamenti accidentali, gocciolamenti, ecc.;
- campionamenti in continuo (24 ore su 24 ore) effettuati nel processo di chiarificazione delle acque.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta IREN Acqua S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Genova – Via Filtri 25;

2) di autorizzare la ditta IREN Acqua S.p.A. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Filtri 25 nel Comune di Genova, ed avente recapito nel Torrente Bisagno nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.502.000 e Latitudine Nord 4.921.941 ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta IREN Acqua S.p.A. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature (pompe, valvole, indicatori di livello, ecc.) dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;
- b) dovrà essere contabilizzata e registrata la quantità di acqua impiegata per i lavaggi dei filtri a sabbia posizionati sugli impianti di potabilizzazione denominati "Panelli" e "Sata";
- c) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, deve essere tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- d) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti

mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

- e) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD, cloruri, cloro attivo libero, alluminio. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- f) contestualmente all'invio dei referti di analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicata la quantità di acqua impiegata per i lavaggi dei filtri a sabbia sugli impianti Panelli e Sata;
- g) le acque reflue derivanti dal processo di essiccazione dei fanghi dovranno essere convogliate alla vasca di decantazione dell'impianto di trattamento acque centrale;
- h) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

4) Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività relativa ai cicli di lavaggio dovrà essere svolta solo in orario notturno, sono fatti salvi eventuali casi eccezionali, dipendenti da condizioni meteorologiche estreme;

- siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto.

5) di introitare la somma di € 180,00 versati dalla ditta IREN Energia S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 6	+	180,00					243	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				-									

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- alla ditta IREN Acqua S.p.A..
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 11.07.2018

BG

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR N.59/2013 DITTA IREN ENERGIA SPA
INSEDIAMENTO COMUNE DI GENOVA - VIA FILTRI 25, TITOLI ABILITATIVI:
-"AUTORIZZAZIONE SCARICO CAPO II TITOLO IV SEZIONE II PARTE TERZA D.LGS.
N.152/06 SS.MM.II." - COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMA 4 O COMMA 6
LEGGE N. 447/1995"**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001626	+	180,00					243	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 16/07/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1410 del 13/07/2018

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR N.59/2013 DITTA IREN ENERGIA SPA INSEDIAMENTO COMUNE DI GENOVA - VIA FILTRI 25, TITOLI ABILITATIVI: -"AUTORIZZAZIONE SCARICO CAPO II TITOLO IV SEZIONE II PARTE TERZA D.LGS. N.152/06 SS.MM.II." - COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMA 4 O COMMA 6 LEGGE N. 447/1995".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 16/07/2018 al 31/07/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 03/08/2018

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 353/2020

Oggetto: L.R. N. 12/2017 - ABROGAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L.R. 43/1995. D.P.R. 59/2013. MODIFICA PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. .

In data 13/02/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana prot. n. 64304 del 28/07/2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente ed iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visti altresì

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. n. 59/2013;

la L.R. n. 43/1995;

la L.R. n. n. 12/2017.

Dato atto che

le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 43/1995 all'art. 11 (Obblighi dei titolari degli scarichi) prevedono al comma 5 la tenuta de " ... il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5 unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque fanghi e liquami"

la suddetta legge regionale, all'art. 42 (Sanzioni), prevedeva che le inosservanze delle disposizioni previste dalla stessa legge comportassero l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare, per quanto di interesse della presente rettifica, in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione (art. 42, comma 1, lett. d);

Preso atto

dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 il cui art. 27 abroga l'intero art. 42 (Sanzioni) della L.R. 16 agosto 1995, n. 43;

Rilevato

che le disposizioni stabilite dall'art. 11 della L.R. n. 43/1995, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 (07 giugno 2017) sono state riportate nella parte dispositiva dei nuovi atti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ancora come raccomandazioni, e non inserite tra le prescrizioni;

Ritenuto

di rettificare il disposto delle Autorizzazioni uniche ambientali rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell'Allegato al presente atto dirigenziale, di cui è parte integrante e sostanziale;

di trasferire le raccomandazioni di seguito specificate, inserendole come prescrizione nella parte dispositiva dedicata alle prescrizioni:

"Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

modificandone l'ultimo capoverso , riportato in grassetto corsivo per facilità di lettura, come segue:

“I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.”

Dato atto che

tale modifica non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto;

le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana.

DISPONE

- A) di modificare le Autorizzazioni uniche ambientali per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, rilasciate dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, e derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell’allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, inserendo la seguente prescrizione, :

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- *data e ora di disservizi dell’impianto di depurazione;*
- *periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni...);*
- *manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui;*
- *data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche*
- *quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.*

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

- B) di eliminare negli stessi provvedimenti autorizzativi le seguenti raccomandazioni

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

C) di notificare il presente provvedimento alle ditte elencate nell'Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nelle Autorizzazioni uniche ambientali citate nella parte dispositiva, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Il presente provvedimento non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.ms.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: L.R. N. 12/2017 - ABROGAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L.R. 43/1995. D.P.R. 59/2013. MODIFICA PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 18/02/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 353 del 13/02/2020

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: L.R. N. 12/2017 - ABROGAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L.R. 43/1995. D.P.R. 59/2013. MODIFICA PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 18/02/2020 al 04/03/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 13/03/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Protocollo 27325/2020

Classificazione 09.01

Fascicolo 2020/601

Oggetto: D.P.R. 59/2013. D.LGS. N. 152/06, PARTE III, SEZ II E S.M.I.- L.R. N. 43/95. L.R. 12/2017.

MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A) RILASCIATE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI TITOLARITÀ DI IREN ACQUA S.P.A.

INVIO ATTO DI MODIFICA N. 353 DEL 13.02.2020.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LR 12_17 abrog art 42 _AD 353_2020 modifica prescriz.pdf

C507DD70FB61AD4B29B1F5531BD495E430FD7631D50942F5A4BCF9FCB84EC279C98
8CCF0AE7CB1B1867C5B0D736C46AFCD118628C412B91EB56965D26AD58950

- 27325 invio 2IrenAcqua AD 353_2020 modif prescr LR 12_17.pdf

825E34178534FB2A475AAAAA0520C07D9654E274ED8C72A9387F92CE1CD6D0B7CC3
AEE84736BECBBA9C309F889DCA4B20AE71626B84F9CE0DCDD0EDC4AAA5FCC

- 27325 invio 2IrenAcqua AD 353_2020 modif prescr LR 12_17.pdf.p7m

0F27C4364698A298E808E921E51BEEB35313DD3DCD24581065AEEAC60F1101E9C07
8BC2646C1DFFBCAE55E9B56F5B70759272883C66178CC0B5EA6CEFDDBBC3B1



Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche

PEC

Genova, 06 luglio 2020

Prot. n. 27325

All.: c.s.ì.

Class./Fasc.: 09.01 - 2020/601 2020/602

IREN ACQUA SPA

IRENACQUA@PEC.GRUPPOIREN.IT

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. L.R. 12/2017.
Modifica delle prescrizioni e degli adempimenti relativi alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A) rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali di titolarità di IREN ACQUA S.p.A.
Invio Atto di modifica n. 353 del 13.02.2020.

Si fa seguito alle note n. 63415 e 63418 del 23.12.2019 con cui sono stati avviati d'ufficio i procedimenti per la modifica dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. rilasciati a codesta Azienda dopo l'entrata in vigore della L. R. 6 giugno 2017, n. 12, avvenuta in data 7 giugno 2017, e di seguito elencati:

- A.D. n. 1410 del 13/07/2018 rilasciato per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito nel comune di Genova, via Filtri;
- A.D. n. 1537 del 27/07/2018 rilasciato per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito nel comune di Campomorone, via Chiappa.

Poichè le sanzioni previste all'art. 42 della L. R. 16 agosto 1995 n. 43 sono state abrogate dall'art. 27 della suddetta L.R. n. 12/2017, si è reso necessario modificare la parte dispositiva dei provvedimenti rilasciati dopo il 7 giugno 2017 per adeguare le prescrizioni.

Con la presente si trasmette pertanto l'Atto Dirigenziale n. 353 del 13.02.2020, significando che l'aggiornamento delle prescrizioni in esso contenuto avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento dello stesso, che andrà conservato unitamente a entrambi i provvedimenti di AUA cui si riferisce.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Bruzzone)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

RV/rv

Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova

Centralino Tel. 010.54.991 - www.cittametropolitana.genova.it

Ufficio Tel. 010.54.99.800 Fax 0039.010.54.97.115

PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

C.F. 80007350103 – P.IVA 00949170104

Sistema di gestione della qualità ISO 9001 – SGS Certificato n. IT 18/0628



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 353/2020

Oggetto: L.R. N. 12/2017 - ABROGAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L.R. 43/1995. D.P.R. 59/2013. MODIFICA PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. .

In data 13/02/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana prot. n. 64304 del 28/07/2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente ed iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visti altresì

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. n. 59/2013;

la L.R. n. 43/1995;

la L.R. n. n. 12/2017.

Dato atto che

le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 43/1995 all'art. 11 (Obblighi dei titolari degli scarichi) prevedono al comma 5 la tenuta de " ... il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5 unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque fanghi e liquami"

la suddetta legge regionale, all'art. 42 (Sanzioni), prevedeva che le inosservanze delle disposizioni previste dalla stessa legge comportassero l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare, per quanto di interesse della presente rettifica, in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione (art. 42, comma 1, lett. d);

Preso atto

dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 il cui art. 27 abroga l'intero art. 42 (Sanzioni) della L.R. 16 agosto 1995, n. 43;

Rilevato

che le disposizioni stabilite dall'art. 11 della L.R. n. 43/1995, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 (07 giugno 2017) sono state riportate nella parte dispositiva dei nuovi atti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ancora come raccomandazioni, e non inserite tra le prescrizioni;

Ritenuto

di rettificare il disposto delle Autorizzazioni uniche ambientali rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell'Allegato al presente atto dirigenziale, di cui è parte integrante e sostanziale;

di trasferire le raccomandazioni di seguito specificate, inserendole come prescrizione nella parte dispositiva dedicata alle prescrizioni:

"Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

modificandone l'ultimo capoverso , riportato in grassetto corsivo per facilità di lettura, come segue:

“I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.”

Dato atto che

tale modifica non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto;

le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana.

DISPONE

- A) di modificare le Autorizzazioni uniche ambientali per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, rilasciate dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, e derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell’allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, inserendo la seguente prescrizione, :

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell’impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

- B) di eliminare negli stessi provvedimenti autorizzativi le seguenti raccomandazioni

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

C) di notificare il presente provvedimento alle ditte elencate nell'Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nelle Autorizzazioni uniche ambientali citate nella parte dispositiva, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Il presente provvedimento non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.ms.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche

PEC

Genova, 06 luglio 2020

Prot. n. 27325

All.: c.s.ì.

Class./Fasc.: 09.01 - 2020/601 2020/602

IREN ACQUA SPA

IRENACQUA@PEC.GRUPPOIREN.IT

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. D.Lgs. n. 152/06, Parte III, Sez II e s.m.i.- L.R. n. 43/95. L.R. 12/2017.
Modifica delle prescrizioni e degli adempimenti relativi alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A) rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali di titolarità di IREN ACQUA S.p.A.
Invio Atto di modifica n. 353 del 13.02.2020.

Si fa seguito alle note n. 63415 e 63418 del 23.12.2019 con cui sono stati avviati d'ufficio i procedimenti per la modifica dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. rilasciati a codesta Azienda dopo l'entrata in vigore della L. R. 6 giugno 2017, n. 12, avvenuta in data 7 giugno 2017, e di seguito elencati:

- A.D. n. 1410 del 13/07/2018 rilasciato per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito nel comune di Genova, via Filtri;
- A.D. n. 1537 del 27/07/2018 rilasciato per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito nel comune di Campomorone, via Chiappa.

Poichè le sanzioni previste all'art. 42 della L. R. 16 agosto 1995 n. 43 sono state abrogate dall'art. 27 della suddetta L.R. n. 12/2017, si è reso necessario modificare la parte dispositiva dei provvedimenti rilasciati dopo il 7 giugno 2017 per adeguare le prescrizioni.

Con la presente si trasmette pertanto l'Atto Dirigenziale n. 353 del 13.02.2020, significando che l'aggiornamento delle prescrizioni in esso contenuto avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento dello stesso, che andrà conservato unitamente a entrambi i provvedimenti di AUA cui si riferisce.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Bruzzone)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

RV/rv

Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova

Centralino Tel. 010.54.991 - www.cittametropolitana.genova.it

Ufficio Tel. 010.54.99.800 Fax 0039.010.54.97.115

PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

C.F. 80007350103 – P.IVA 00949170104

Sistema di gestione della qualità ISO 9001 – SGS Certificato n. IT 18/0628



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1410/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR N.59/2013 DITTA IREN ENERGIA SPA INSEDIAMENTO COMUNE DI GENOVA - VIA FILTRI 25, TITOLI ABILITATIVI: -"AUTORIZZAZIONE SCARICO CAPO II TITOLO IV SEZIONE II PARTE TERZA D.LGS. N.152/06 SS.MM.II." - COMUNICAZIONE O NULLA OSTA ART. 8 COMMA 4 O COMMA 6 LEGGE N. 447/1995".

In data 13/07/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visto il bilancio di previsione triennale 2018-2020, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 10 del 07 marzo 2018;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova in data 22.03.2018 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 22.03.2018 con prot. n. 15908 presentata dalla ditta IREN Acqua S.p.A.(Sede Legale Genova - Via S.S. Giacomo e Filippo 7 – P.IVA 01965360991) con insediamento produttivo sito in Comune di Genova – Via Filtri 25;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2255 del 26.05.2014, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con il quale veniva autorizzato lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in Comune di Genova Via Filtri 25, in allora di titolarità della ditta Mediterranea delle Acque S.p.A.;

Visti: Considerato il parere igienico sanitario della A.S.L. 3 Genovese Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 92696 del 10.07.2018, assunto al protocollo generale della Provincia di Genova n.37321 del 10.07.2018, con il quale si esprime parere igienico sanitario favorevole ai sensi dell'art. 8 della l.r. 16 agosto 1995 n.43, all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta IREN Acqua S.p.A.;

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Vista, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico" (comma 4). "La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve

essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta" (comma 6);

Visto il provvedimento del Comune di Genova prot. N. PG/2018/182831/SF del 28.05.2018, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.29017 del 29.05.2018, nel quale si rileva che, sulla base della documentazione pervenuta, nel rispetto delle valutazioni in essa contenute **Nulla Osta Acustico** in forma di Dichiarazione sostitutiva – acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. PG_2018_0101801 e successiva spontanea integrazione PG_2018_0175765, come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge n.447/1995 così come modificato dal D.Lgs. n.42/2017, in merito all'esercizio dell'attività nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate.

Visto l'attestato di versamento effettuato dalla ditta IREN Acqua S.p.A. in data 22.03.2018 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180.00, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	0	3001626	€ 180,00	243/2018

Visto il D. Lgs. n. 152/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare l'art. 83 che esclude dalla necessità di richiesta i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e controllo sono sottoposti alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del d. Lgs. n. 159/2011.

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'impianto industriale ubicato in Via Filtri 25 nel Comune di Genova provvede alla potabilizzazione delle acque provenienti dal Bacino del Brugneto e dal Torrente Bisagno.

La quantità di acqua prelevata nell'anno solare è variabile da un minimo di 87.454 m³/g ad un massimo di 153.093 m³/g e variabile da un minimo di 31.920.000 m³/anno ad un massimo di 55.878.000 m³/anno. La misurazione della portata delle acque prelevate viene effettuata mediante l'impiego di un misuratore di portata.

Il complesso è suddiviso in due impianti e precisamente:

- L'impianto **Panelli** che provvede alla potabilizzazione dell'acqua proveniente dal Bacino del Brugneto ed all'immissione nella omonima rete di distribuzione.
- L'impianto **Sata** con il quale viene potabilizzata l'acqua attinta dal Torrente Bisagno ed immessa nella rete del civico.

L'impianto è predisposto in modo che si possa effettuare l'integrazione di acqua dal Brugneto al Civico e viceversa. Tale integrazione può essere effettuata sia con acqua greggia, che verrà successivamente potabilizzata dall'impianto di filtrazione, sia con acqua già potabilizzata.

L'impianto Panelli ha una portata compresa tra 0 e 1800 lt/s, mentre l'impianto Sata ha una portata che può variare da 0 a 400 lt/s.

Il trattamento di potabilizzazione si suddivide in varie fasi e precisamente:

Impianto Panelli

- perclorazione con biossido di cloro;
decantazione mediante aggiunta di policloruro di alluminio;
filtrazione mediante 12 filtri rapidi a sabbia;
post-clorazione con biossido di cloro;
rigenerazione dei filtri a sabbia in controcorrente con acqua ed aria.

Impianto Sata

- perclorazione con biossido di cloro;
decantazione mediante aggiunte di policloruro di alluminio;
filtrazione mediante 4 filtri rapidi a sabbia;
post-clorazione con biossido di cloro
rigenerazione dei filtri a sabbia in controcorrente con acqua.

Il lavaggio dei filtri a sabbia viene effettuato con una frequenza che è strettamente legata alla qualità dell'acqua prelevata; qualità che varia in relazione a particolari eventi atmosferici, disservizi, rotture, scavi, frane, ecc.

La quantità di acqua impiegata per le operazioni di rigenerazione filtri a sabbia nell'anno 2016 ammonta a:

1. Impianto Panelli circa 212.000 m³.
2. Impianto Sata circa 108.000 m³.

Tutti i lavaggi vengono effettuati utilizzando acqua pulita prelevata direttamente dalle vasche successive alla fase di filtrazione.

L'acqua impiegata per la rigenerazione dei filtri a sabbia viene inviata in una vasca di decantazione della capacità di 3500 m³. ubicata nella parte inferiore dell'edificio che ospita l'impianto di trattamento del Bacino del Brugneto.

Dalla vasca di decantazione sopra citata le acque surnatanti chiarificate (tempo di decantazione circa 8 ore) vengono scaricate per sfioramento nel Torrente Bisagno, mentre i fanghi depositati sul fondo vengono pompati ai letti di essiccamento.

I letti di essiccamento hanno una superficie di 200 m²., suddivisa in due unità e delimitata da un cordolo in calcestruzzo di altezza pari a 50 cm.. Sul fronte di ogni sezione (n°2) sono stati realizzati dei passaggi per i mezzi meccanici mediante delle serrande di metallo a tenuta.

Il processo di decantazione viene facilitato mediante l'aggiunta di polielettrolita.

Successivamente i fanghi, contenenti ancora una elevata percentuale di acqua, vengono prelevati mediante auto spurgo ed avviati allo smaltimento presso impianti autorizzati. L'acqua recuperata viene convogliata nella vasca di decantazione.

Il ciclo di potabilizzazione sopra descritto, in regime di normale funzionamento, prevede lo scarico nel torrente Bisagno delle acque di controlavaggio dei filtri a sabbia trattate. Tali acque di scarico potrebbero tuttavia essere riciclate in testa agli impianti di potabilizzazione, in caso di particolari periodi di siccità o in caso di incidenti e anomalie di servizio.

Sulla tubazione di scarico delle acque di lavaggio trattate non è presente alcun tipo di strumentazione per la misurazione della portata, tuttavia la quantità di acqua scaricata può essere desunta con sufficiente precisione dalla contabilizzazione della quantità di acqua che viene impiegata per i lavaggi dei filtri a sabbia nel corso del ciclo lavorativo.

Il quantitativo dell'acqua utilizzata viene infatti misurato, per l'impianto Panelli, da un apposito contatore e per l'impianto Sata, dal volume delle vasche contenenti le acque impiegate per i lavaggi.

I rispettivi quantitativi di acque utilizzate vengono puntualmente registrati sui registri di servizio impianti. Dall'esame del registro in parola si rileva che nella settimana dal 07.05.2018

al 13.05.2018 sono state scaricate 8600 m³ di acque reflue trattate.

Lo scarico risulta munito di idoneo pozzetto per i campionamenti fiscali che consente il prelievo delle acque trattate anche in caso di scarico non attivo.

Le acque trattate vengono convogliate nel Torrente Bisagno mediante scarico con tubazione DN 250.

All'impianto di trattamento sopra descritto vengono inviate anche altre tipologie di acque e precisamente:

- acque di lavaggio dei reparti contenenti i reagenti impiegati nel processo di potabilizzazione, sversamenti accidentali, gocciolamenti, ecc.;
- campionamenti in continuo (24 ore su 24 ore) effettuati nel processo di chiarificazione delle acque.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta IREN Acqua S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Genova – Via Filtri 25;

2) di autorizzare la ditta IREN Acqua S.p.A. allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Filtri 25 nel Comune di Genova, ed avente recapito nel Torrente Bisagno nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.502.000 e Latitudine Nord 4.921.941 ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta IREN Acqua S.p.A. in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature (pompe, valvole, indicatori di livello, ecc.) dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;
- b) dovrà essere contabilizzata e registrata la quantità di acqua impiegata per i lavaggi dei filtri a sabbia posizionati sugli impianti di potabilizzazione denominati "Panelli" e "Sata";
- c) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, deve essere tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- d) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti

mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

- e) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD, cloruri, cloro attivo libero, alluminio. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
- f) contestualmente all'invio dei referti di analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicata la quantità di acqua impiegata per i lavaggi dei filtri a sabbia sugli impianti Panelli e Sata;
- g) le acque reflue derivanti dal processo di essiccazione dei fanghi dovranno essere convogliate alla vasca di decantazione dell'impianto di trattamento acque centrale;
- h) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

4) Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività relativa ai cicli di lavaggio dovrà essere svolta solo in orario notturno, sono fatti salvi eventuali casi eccezionali, dipendenti da condizioni meteorologiche estreme;

- siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto.

5) di introitare la somma di € 180,00 versati dalla ditta IREN Energia S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili* :

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 6	+	180,00					243	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	180,00								
TOTALE SPESE:				-									

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- alla ditta IREN Acqua S.p.A..
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 11.07.2018

BG

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 353/2020

Oggetto: L.R. N. 12/2017 - ABROGAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L.R. 43/1995. D.P.R. 59/2013. MODIFICA PRESCRIZIONI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. .

In data 13/02/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana prot. n. 64304 del 28/07/2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'ente ed iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visti altresì

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. n. 59/2013;

la L.R. n. 43/1995;

la L.R. n. n. 12/2017.

Dato atto che

le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 43/1995 all'art. 11 (Obblighi dei titolari degli scarichi) prevedono al comma 5 la tenuta de " ... il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5 unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque fanghi e liquami"

la suddetta legge regionale, all'art. 42 (Sanzioni), prevedeva che le inosservanze delle disposizioni previste dalla stessa legge comportassero l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare, per quanto di interesse della presente rettifica, in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione (art. 42, comma 1, lett. d);

Preso atto

dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 il cui art. 27 abroga l'intero art. 42 (Sanzioni) della L.R. 16 agosto 1995, n. 43;

Rilevato

che le disposizioni stabilite dall'art. 11 della L.R. n. 43/1995, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017 (07 giugno 2017) sono state riportate nella parte dispositiva dei nuovi atti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) ancora come raccomandazioni, e non inserite tra le prescrizioni;

Ritenuto

di rettificare il disposto delle Autorizzazioni uniche ambientali rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell'Allegato al presente atto dirigenziale, di cui è parte integrante e sostanziale;

di trasferire le raccomandazioni di seguito specificate, inserendole come prescrizione nella parte dispositiva dedicata alle prescrizioni:

"Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

modificandone l'ultimo capoverso , riportato in grassetto corsivo per facilità di lettura, come segue:

“I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.”

Dato atto che

tale modifica non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto;

le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana.

DISPONE

- A) di modificare le Autorizzazioni uniche ambientali per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, rilasciate dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 12/2017, e derivanti dagli insediamenti produttivi elencati nell’allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, inserendo la seguente prescrizione, :

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- *data e ora di disservizi dell’impianto di depurazione;*
- *periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni...);*
- *manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui;*
- *data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche*
- *quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.*

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all’art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

- B) di eliminare negli stessi provvedimenti autorizzativi le seguenti raccomandazioni

“Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami."

C) di notificare il presente provvedimento alle ditte elencate nell'Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nelle Autorizzazioni uniche ambientali citate nella parte dispositiva, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Il presente provvedimento non comporta alcuna variazione dei termini di scadenza previsti dai provvedimenti soprarichiamati, né di quanto non espressamente modificato dal presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.ms.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Scarichi e tutela delle acque

Oggetto: VOLTURA A FAVORE DI IRETI S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA AD IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. 1410/2018 E SS.MM.II., AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013, PER L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO IN VIA FILTRI 25 NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	301000 2	0	30016 26	+	50,00					96	2025			
Note: reversale 14395/25														
TOTALE ENTRATE:				+	50,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 17/09/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**